

Protocollo di intesa

tra il Comune di Belluno e i Soggetti Gestori del servizio di telefonia cellulare Tim Italia s.p.a., Vodafone Omnitel N.V. , H3G s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile cellulare.

Ritenuta la necessità di pianificare e disciplinare una più programmata localizzazione degli impianti diretti sul territorio comunale alla diffusione del segnale radio per la telefonia cellulare, anche al fine di garantire ai cittadini una minore esposizione ai campi elettromagnetici e un più elevato livello di tutela dell'ambiente dall'inquinamento;

Considerata inoltre la necessità che l'informazione ai cittadini sui livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio urbano, sia costantemente fornita e verificata anche a mezzo di centraline di monitoraggio;

Valutata la opportunità di promuovere forme di intesa tra i soggetti gestori e il Comune di Belluno, tese a superare, sul piano locale, col metodo della concertazione le problematiche esistenti;

premessato che:

- è' stato predisposto e condiviso tra l'Amministrazione Comunale di Belluno, e i rappresentanti dei Comitati di cittadini sensibili alla problematica dell'inquinamento elettromagnetico e fra la stessa Amministrazione ed i Gestori un piano di localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare che privilegia e individua gli immobili e le aree di proprietà del Comune di Belluno come siti idonei e disponibili all'installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare, fermo restando la possibilità di installazione su immobili ed aree di proprietà di altri soggetti;
- tale piano è finalizzato sia alla copertura del territorio, per il servizio reso dai Gestori, che alla minimizzazione dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici. A questo fine si riconosce che si seguiranno le indicazioni vigenti di legge (criteri di localizzazione e standard urbanistici, prescrizioni, incentivazioni per l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, obblighi dei Gestori a fornire il servizio pubblico secondo gli standard di qualità previsti dalla licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni o dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio);
- il Piano è stato predisposto sulla base delle seguenti informazioni e studi:
 - a. documentazione tecnica completa degli impianti già installati e analisi del conseguente stato delle reti di telefonia e del loro collegamento territoriale, in particolare riguardo alla presenza di siti sensibili, definiti nella Variante al P.R.G. relativa agli impianti di telefonia mobile,
 - b. localizzazione di tutti gli impianti esistenti e analisi dei programmi di sviluppo della rete, almeno annuale, presentata dai gestori,
 - c. elenco delle proprietà comunali utilizzabili per l'installazione delle stazioni radio base,
 - d. individuazione dei nuovi siti e delle delocalizzazioni sulla base del calcolo previsionale dell'impatto elettromagnetico globale del piano
 - e. individuazione e rappresentazione grafica, Gestore per Gestore, della aree di copertura dei servizi,

ciò prenessato

in data 2005, a Belluno, presso l'ufficio del Sindaco, tra il Comune di Belluno, in persona del Sindaco pro tempore, e i soggetti Gestori del servizio di telefonia mobile, in questo atto rappresentati rispettivamente da:

a ciò espressamente autorizzati, si conviene e si stipula il seguente Protocollo di Intesa:

1 Installazioni

Le parti danno atto che :

- 1) i Gestori hanno presentato all'Amministrazione il proprio piano di sviluppo di rete comprensivo di tutte le stazioni radio base, i siti puntuali e le aree di ricerca previste nei 18 mesi successivi alla data di deposito del piano stesso;
- 2) gli interventi per la realizzazione e riconfigurazione delle stazioni radio base saranno assoggettati all'ottenimento dell'Autorizzazione di cui al D. Lgs. 01.08.2003 n 259 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al titolo abilitativo di cui al Titolo II del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto anche dall'art. 14 della L.R. n. 8 del 25.02.2005, salvo eventuali mutamenti della normativa;
- 3) gli elaborati tecnici e cartografici, la relazione del piano di localizzazione, comprensiva della valutazioni di impatto elettromagnetico degli impianti di telefonia cellulare, sono stati condivisi dalle parti e fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

2 Criteri per le localizzazioni

I gestori si impegnano a rispettare il piano di localizzazione sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione e si impegnano altresì a prestare la massima attenzione alle problematiche inerenti il rispetto dei diritti dei terzi e ad evitare danneggiamenti ad immobili e strutture di pregio storico e architettonico, oltre a concordare con l'Amministrazione Comunale un inserimento armonico degli impianti nel contesto di zona, a tutela del paesaggio e dell'ordinato sviluppo urbanistico. I Gestori si rendono, per quest'ultimo motivo, disponibili – su richiesta motivata del Comune - a studiare e sottoporre preventivamente agli Uffici Comunali tipologie di manufatti, sia su proprietà comunale che su proprietà non comunale, di elevata qualità architettonica e adatti all'inserimento in particolari contesti.

L'installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare è consentita nei siti comunali specificamente individuati nelle allegate planimetrie del piano e comunque compatibilmente a quanto stabilito dall'Art. 4 e Art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui alla Variante al P.R.G. relativa agli impianti di telefonia mobile approvata dal C.C. con Del. N. 35 del 29.06.2004. A tale Variante si è fatto riferimento anche per individuare i siti sensibili nei quali l'installazione degli impianti è esclusa (v. Art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione).

Le planimetrie, che individuano i siti comunali idonei e disponibili alle localizzazioni degli impianti radio base sono allegate come parte essenziale e integrante di questo atto, suddivise per singoli Gestori. Qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo di qualche sito indicato nelle planimetrie (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico-edilizio, etc.) le alternative di localizzazione saranno verificate congiuntamente tra le parti.

3. Validità

Il presente protocollo di intesa ha validità di 18 mesi dalla data della sottoscrizione e potrà all'occorrenza e previa richiesta delle parti essere sottoposto a verifica da parte di un gruppo tecnico. Tale gruppo sarà composto in via prioritaria dai responsabili dei Servizi Edilizia, Urbanistica, Patrimonio, Ecologia, o loro delegati, e dai rappresentanti dei Gestori, ciascuno per le parti di competenza. A seconda delle eventuali esigenze e qualora ritenuto opportuno, il gruppo tecnico potrà essere allargato anche ad altri soggetti.

Previo accordo tra le parti contraenti, il protocollo di intesa potrà essere prorogato con atto scritto.

Se, nel corso di validità dell'accordo, i soggetti contraenti verificassero problematiche di rilievo e/o significative nell'applicazione del piano e non venissero concordate le eventuali modifiche, potranno esercitare il diritto di recesso con preavviso di 60 giorni.

Si conviene che, nel caso in cui fosse modificato il quadro normativo di riferimento, le previsioni del presente accordo potrebbero subire variazioni se incompatibili.

4. Catasto degli impianti

L'Amministrazione comunale curerà il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.

5. Attestazione di conformità e comunicazione di attivazione degli impianti.

Entro 30 giorni dall'attivazione il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto abilitato sia al Comune che all'ARPAV per le verifiche di competenza.

6. Impianti provvisori

Gli impianti provvisori sono assoggettati alle disposizioni di cui all'Art. 9 delle Norme Tecniche di attuazione della Variante relativa agli impianti di telefonia mobile, approvata dal Consiglio Comunale con Del. N. 35 del 29.06.2004.

Firmato:

“Tim Italia s.p.a.” Telecom Italia Mobile _____

Vodafone Omnitel N.V. _____

H3G S.p.a. _____

Wind Telecomunicazioni s.p.a. _____

Comune di Belluno _____